

GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

Verbale n. 206

Adunanza 24 novembre 1997

L'anno millenovecentonovantasette il giorno 24 del mese di novembre alle ore 15,45 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale, con l'intervento di Enzo GHIGO Presidente, Gaetano MAJORINO Vice Presidente e degli Assessori Giovanni BODO, Franco Maria BOTTA, Angelo BURZI, Ugo CAVALLERA, Antonio D'AMBROSIO, Giuseppe GOGLIO, Giampiero LEO, Antonino MASARACCHIO, Gilberto PICETTO FRATIN, Roberto VAGLIO, con l'assistenza di Laura BERTINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

E' assente l'Assessore: D'AMBROSIO.

(Omissis)

D.G.R. n. 27 - 23223

OGGETTO:

Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R. 51/97 art. 17.

A relazione dell'Assessore Burzi e del Vice Presidente Majorino:

La Regione Piemonte ha come riferimento normativo per gli accordi di programma l'art. 9 della LR 43/94, che si rifà alla legge nazionale 142/90 art.27.

Dall'esperienza degli accordi sinora conclusi o in corso in Piemonte emergono incertezze procedurali e comportamenti non omogenei.

La poca chiarezza rende possibile il ricorso a proposte di accordo per istanze di altra natura, (es: rimozione di vincoli o semplice richiesta di finanziamento) caricando con ciò l'Amministrazione Regionale di oneri istruttori impropri, oppure richiede uno sforzo interpretativo ogni volta che si inizia una nuova procedura, aumentando il rischio di comportamenti non omogenei e di contenzioso rispetto agli atti finali.

La convinzione che occorrono indirizzi certi per il procedimento amministrativo di formazione degli accordi di programma ha motivato a suo tempo l'affidamento dell'incarico ad un legale, nella persona dell'avvocato P. Golinelli.

L'incarico, svolto nei termini previsti e con ampia partecipazione degli uffici regionali, ha dato come risultato

l'articolato che costituisce parte integrante della presente deliberazione, e del quale si condividono i contenuti.

Si ritiene che il mezzo più adatto per rendere operativo l'articolato sia quello dell'assunzione di direttive per gli uffici, mezzo che è coerente con le competenze degli organi di direzione politica e che consente la necessaria flessibilità di applicazione.

Con riferimento alle motivazioni sin qui addotte:

vista la LR 51/97 art.17;

vista la deliberazione n. 119-8027 del 16/04/96, con la quale è stato affidato all'avvocato Piero Golinelli l'incarico per la formazione di un articolato utile a definire il procedimento amministrativo in materia di accordi di programma;

visto l'articolato predisposto in assolvimento dell'incarico e lo studio che lo sostiene con la giurisprudenza in materia;

la Giunta Regionale a voti unanimi

d e l i b e r a

- a) di assumere l'articolato relativo a: "Procedimento amministrativo per accordi di programma", che fa parte integrante della presente deliberazione, come direttiva per gli uffici regionali, a specificazione delle leggi vigenti in materia;
- b) di portare a conoscenza delle strutture organizzative regionali la direttiva assunta;
- c) di richiedere che le nuove iniziative siano coerenti con la direttiva, e quelle in corso adattate se e per quanto possibile senza ritardarne la conclusione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art.65 dello Statuto.

(O m i s s i s)

Il Presidente della Giunta Regionale


Enzo Ghigo

Segreteria della Giunta

il funzionario verbalizzante

Laura BERTINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 24 novembre 1997.

bf 



REGIONE PIEMONTE

DIRETTIVA DELLA GIUNTA REGIONALE
RELATIVA AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
SUGLI ACCORDI DI PROGRAMMA

(allegato alla Delibera n. 27-23223 del 24-11-86)

Allegato alla deliberazione
n. 27-23223 del 24-11
Il Segretario della Giunta

INDICE

Art. 1 = Ambito di applicazione delle direttive.

Art. 2 = Ambito di applicazione dell'accordo di programma.

Art. 3 = Contenuto minimo della proposta di accordo di programma.

Art. 4 = Iniziativa per il ricorso all'accordo di programma e competenza a promuoverlo.

Art. 5 = La conferenza.

Art. 6 = Il responsabile del procedimento.

Art. 7 = Formazione e stipula dell'accordo di programma.

Art. 8 = Approvazione dell'accordo di programma.

Art. 9 = Intese con soggetti pubblici e privati non partecipanti all'accordo di programma.

Art. 10 = Chiusura del procedimento.

Art. 11 = Accordi di programma costituenti concessione edilizia.

Art. 12 = Modifiche all'accordo di programma.

Art. 13 = Vincolatività dell'accordo di programma.

Art. 14 = Vigilanza e poteri sostitutivi.

Art. 15 = Contenzioso.

ART. 1. Ambito di applicazione delle direttive.

1.1.

Le presenti direttive si applicano agli accordi di programma, di cui all'articolo 27 della legge 8.6.1990, n. 142, nonché agli accordi di programma previsti da leggi speciali che non dispongono diversamente.

1.2.

Le disposizioni stesse disciplinano gli accordi di programma promossi dalla Regione; definiscono altresì le regole della partecipazione della Regione agli accordi di programma promossi dalle Province o dai Comuni con la partecipazione della Regione stessa.

1.3.

Sono esclusi dall'applicazione delle presenti disposizioni le convenzioni, i protocolli di intesa e gli altri atti di concertazione, comunque denominati, il cui oggetto sia costituito da dichiarazioni di intenti, oppure da manifestazioni di volontà peraltro prive di efficacia giuridica vincolante per i sottoscrittori.

1.4.

Resta salva la possibilità che atti di cui al comma 1.3. precedano o integrino l'accordo di programma.

1.5.

Se gli atti di cui al comma 1.3 precedono l'accordo, possono concorrere a definirne i contenuti, partendo da ipotesi di massima ancora negoziabili tra le parti, ma già rese esplicite con atti formali, quali delibere, protocolli d'intesa, convenzioni o comunque comunicazioni formalizzate.

In tal caso il Presidente della Regione, il Presidente della Provincia o il Sindaco promotori dell'iniziativa possono designare un Responsabile del procedimento di pre-accordo, che curerà la formazione della proposta di accordo con i contenuti di cui all'art. 3, avvalendosi della collaborazione degli uffici dell'Amministrazione di appartenenza, con ciò esauendo il suo compito.

Stampato e distribuito in 100 copie dal Centro di Documentazione e Informazione della Regione Siciliana - Palermo, il 10/11/1990.

ART. 2. Ambito di applicazione dell'accordo di programma.

2.1.

Il ricorso all'accordo di programma è consentito quando coesistano le seguenti condizioni:

- a) debbano essere definiti o realizzati opere, interventi o programmi di intervento, di carattere pubblico o di carattere privato riconosciuto di interesse pubblico da parte della Regione, delle Province o dei Comuni partecipanti all'accordo;
- b) la definizione o la realizzazione delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento di cui sub a) rientri per qualche aspetto nella competenza della Regione, o delle Province, o dei Comuni, o di più di uno fra tali enti;
- c) la definizione o la realizzazione anzidetta comporti una pluralità di atti amministrativi o di azioni rientranti nella competenza di enti e di amministrazioni pubbliche diverse, o renda comunque opportuno il coinvolgimento di più soggetti pubblici ed eventualmente di soggetti privati, per la definizione o la realizzazione di cui dianzi;
- d) si renda necessario, o opportuno, il coordinamento delle azioni degli enti, delle amministrazioni e dei soggetti di cui alla precedente lettera c), al fine di renderle contestuali ed integrate, evitando la loro scomposizione in momenti e sedi distinte;
- e) si giustifichi, in relazione al suo oggetto, la formazione e la stipula di un accordo, giuridicamente vincolante per i soggetti pubblici che ne sono parte, nel quale siano configurati e coordinati gli obblighi di ciascun soggetto, i tempi, le modalità, i finanziamenti, e comunque quanto occorra per la completa definizione o realizzazione delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento;
- f) il contenuto dell'accordo di programma non si esaurisca, pertanto, in quello di un mero atto di pianificazione territoriale o urbanistica, generale o esecutiva;
- g) le variazioni degli strumenti urbanistici, dei piani territoriali e dei programmi, che conseguono all'accordo di programma non modifichino sostanzialmente le strategie proprie degli strumenti urbanistici su cui incidono le varianti medesime, e non incidano su limiti e prescrizioni fissati dalla legge.

2.2.

Al fine di determinare il possibile contenuto degli accordi di programma, per "interventi" si intendono gli insiemi sistematici di opere o di azioni concrete; per "programmi di intervento" si intendono gli atti che - sulla base di un progetto complesso costituito da un insieme sistematizzato di interventi - coordinano gli stessi anche nel tempo, prevedono le fonti di finanziamento e i mezzi di attuazione, ed in genere predispongono quanto occorre operativamente per la realizzazione degli interventi medesimi.

2.3.

La completa realizzazione delle opere o degli interventi può essere perseguita - nell'insieme dell'iniziativa - anche con più accordi di programma, riferiti ciascuno alla definizione o alla realizzazione delle opere o degli interventi stessi.

2.4.

Il ricorso all'accordo di programma promosso dalla Regione, o con la partecipazione della Regione, è consentito anche per le opere, interventi o programmi di intervento le cui spese non siano disciplinate da leggi regionali di settore e siano ricomprese solo nelle previsioni della legge regionale di bilancio.

ART. 3. Contenuto minimo della proposta di accordo di programma.

3.1.

La proposta di un accordo di programma deve definire il contenuto dello stesso, fornendo quanto meno:

- a) la chiara descrizione dell'oggetto dell'accordo, e pertanto delle opere o degli interventi o dei programmi di intervento da definire e/o da attuare, per i quali si prefigura l'accordo di programma medesimo;
- b) l'individuazione dei soggetti partecipanti e dei soggetti interessati;
- c) il quadro finanziario complessivo, oggettivamente definito, ove del caso tenendo conto di fasi e priorità;
- d) l'indicazione degli obblighi che ciascun soggetto partecipante deve assumere nell'ambito dell'accordo di programma;
- e) l'indicazione dei termini temporali di efficacia dell'accordo, e dei tempi di attuazione se questa costituisce oggetto dell'accordo;
- f) l'individuazione delle eventuali proprietà interessate;
- g) l'individuazione del soggetto attuatore;
- h) ove all'accordo conseguano variazioni urbanistiche, la chiara definizione delle stesse, attraverso documenti che rendano evidente lo stato della strumentazione urbanistica e le previsioni della stessa, il contenuto - sotto ogni aspetto - della variazione che l'accordo di programma va a determinare, l'esistenza di eventuali vincoli gravanti sull'area o sugli immobili interessati.

3.2.

Ove la proposta di accordo di programma riguardi opere, interventi o programmi di intervento alla cui definizione o attuazione concorrono - oltre ai soggetti che vi partecipano espressamente - anche altri enti, amministrazioni o soggetti pubblici comunque coinvolti e/o soggetti privati il cui coinvolgimento è necessario od opportuno, la proposta di accordo evidenzia tali circostanze e prevede gli atti successivi attraverso ai quali vengono disciplinati, ove occorra, il concorso, gli obblighi e le relazioni riguardanti i soggetti sopra citati.



ART. 4. Iniziativa per il ricorso all'accordo di programma e competenza a promuoverlo.

4.1.

L'iniziativa prospettante il ricorso all'accordo di programma è assunta direttamente dal Presidente della Giunta regionale, o dal Presidente della Provincia, o dal Sindaco; l'iniziativa stessa può essere altresì assunta da un qualsiasi soggetto pubblico o privato, interessato all'accordo, mediante richiesta indirizzata al Presidente della Giunta regionale, o al Presidente della Provincia, o al Sindaco; la richiesta deve definire il contenuto dell'accordo di programma, a norma del precedente articolo 3.1.; in caso di mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 3.1. che precede, la richiesta può costituire una dichiarazione di intenti o di volontà ai sensi dell'art. 1.

4.2.

Il Presidente o il Sindaco destinatario della richiesta di cui al precedente comma 4.1., verificato il rispetto delle disposizioni dell'articolo 3.1. in tema di contenuto minimo, decide immediatamente sull'ammissibilità del ricorso all'accordo di programma nel caso prospettato; ove l'accordo risulti oggettivamente inammissibile, ne dà motivata notizia al richiedente; ove risulti ammissibile, procede nell'iniziativa se competente in via primaria o prevalente; in caso contrario trasmette la richiesta al soggetto pubblico competente per la promozione dell'accordo di programma.

4.3.

La competenza a promuovere l'accordo di programma spetta al Presidente della Giunta regionale, o al Presidente della Provincia, o al Sindaco, a seconda del fatto che la competenza primaria o prevalente sulle opere, sugli interventi e sui programmi di intervento oggetto dell'accordo appartenga alla Regione, o ad una Provincia, o ad un Comune.

4.4.

Al fine di determinare la titolarità della competenza a promuovere l'accordo di programma, si accerta preliminarmente se la competenza stessa sia attribuita espressamente alla Regione o alla Provincia o al Comune da una specifica disposizione normativa; in subordine, si stabilisce se vi sia, e quale sia, un soggetto titolare di una competenza primaria di amministrazione attiva; in ulteriore subordine, si individua l'ente portatore dell'interesse più rilevante socialmente od economicamente, o più esteso territorialmente, o sulla cui programmazione più incidono le opere o l'intervento o il programma di intervento.

4.5.

Il Presidente o il Sindaco, che - risultando titolare della competenza primaria o prevalente - promuove l'accordo di programma e ne conduce l'iniziativa, designa il Responsabile del procedimento; questi, in quanto di ciò investito dal Presidente o dal Sindaco, esperisce - con le modalità ritenute più opportune, più semplici e più rapide - tutti i contatti preliminari del caso con soggetti pubblici e privati, finalizzati a concretizzare l'accordo di programma.


4.6.

Il Responsabile del procedimento provvede inoltre:

- a) a verificare quali siano gli enti, le amministrazioni e i soggetti pubblici coinvolti, e chi siano gli eventuali soggetti privati interessati, individuando quali siano i titoli che determinano il coinvolgimento dei primi e l'interesse dei secondi;
- b) a verificare gli altri elementi forniti ai sensi del precedente articolo 3.1., e quindi la correttezza del ricorso all'accordo di programma;
- c) sulla base della chiara individuazione dei contenuti dell'accordo, a definire le attività da compiere per porre in essere l'azione integrata e coordinata intesa a dar luogo all'accordo di programma;
- d) a costituire, ove del caso, un gruppo di lavoro composto da funzionari competenti per le materie da trattare, designati dagli enti, dalle amministrazioni e dai soggetti pubblici partecipanti, che - nel più breve tempo possibile - istruisca tutti gli elementi necessari perchè la conferenza di cui al comma 3 dell'articolo 27 della legge, 8.6.1990, n. 142, possa assumere le sue determinazioni;

il gruppo di lavoro è coordinato dal Responsabile del procedimento;

il gruppo di lavoro può richiedere la partecipazione e la collaborazione degli estensori dei progetti e dei soggetti attuatori, anche privati.



Art. 5. La conferenza.

5.1.

Il Presidente o il Sindaco, titolare della competenza a promuovere l'accordo di programma, sulla base della proposta di cui all'articolo 3, convoca la conferenza di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 8.6.1990, n. 142, avvalendosi del Responsabile del procedimento.

5.2.

La convocazione della conferenza:

- a) rende noto per quali opere, interventi o programmi di intervento è fatto ricorso all'accordo di programma;
- b) indica il Responsabile del procedimento designato a norma del precedente articolo 4.5.;
- c) enuncia ogni altro elemento utile al fine di valutare l'iniziativa.

5.3.

Alla conferenza sono convocati:

- a) i partecipanti necessari alla definizione dell'accordo di programma, costituiti dai soggetti che rappresentano legalmente gli enti, le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati, o dai soggetti legittimamente delegati, che dovranno esprimere il consenso unanime alla definizione dell'accordo di programma; i soggetti dianzi indicati possono essere assistiti da propri funzionari;
- b) i partecipanti eventuali, ivi compresi gli estensori dei progetti, i soggetti attuatori e i privati interessati, la cui partecipazione all'accordo non è ammessa o non è necessaria, ma la cui presenza alla conferenza e alla preparazione dell'accordo è ritenuta opportuna.

5.4.

I soggetti diversi dalle singole persone fisiche, che partecipino alla conferenza per proprio titolo, esercitano la partecipazione alla conferenza stessa mediante il proprio legale rappresentante, o mediante uno o più delegati dal medesimo con atto scritto, o mediante altri soggetti legittimati dalle disposizioni sull'ordinamento interno di ciascun ente o amministrazione.

5.5.

Ove la conferenza verifichi - sulla base dell'istruttoria esperita dal Responsabile del procedimento ed eventualmente del gruppo di lavoro - l'impraticabilità dell'accordo, forma apposito verbale motivato, redatto dal Responsabile del procedimento, recante le valutazioni e le decisioni assunte; il Responsabile del procedimento trasmette copia del verbale medesimo ai soggetti convocati alla conferenza, nonché al soggetto che aveva formulato la richiesta di ricorrere all'accordo di programma, ove questi non abbia partecipato alla conferenza stessa.



5.6.

Ove invece risulti possibile la definizione dell'accordo di programma, la conferenza - coordinata dal Responsabile del procedimento, che ne convoca le sedute successive ove necessarie - assume l'istruttoria esperita dal Responsabile del procedimento ed eventualmente dal gruppo di lavoro ai sensi del precedente articolo 4; prosegue quindi la sua attività fino al perfezionamento dell'accordo; nell'ambito di tale attività, la conferenza acquisisce i pareri e gli atti necessari e costituisce la sede di valutazione, di ponderazione e di comparazione dei vari interessi; essa richiede al Responsabile del procedimento le attività e gli adempimenti necessari per la formazione e per l'efficacia dell'accordo;

delle sedute della conferenza e delle valutazioni e decisioni assunte, il Responsabile del procedimento redige verbale che viene trasmesso ai soggetti convocati alla conferenza stessa.

5.7.

Il Responsabile del procedimento cura la sollecita pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, dell'avviso di avvio del procedimento, subito dopo la conclusione della prima seduta della conferenza di cui ai precedenti commi.

5.8.

Gli enti, le amministrazioni e i soggetti pubblici partecipanti all'accordo di programma, ove lo ritengano opportuno, rendono noto l'avvio del procedimento di accordo di programma anche con ulteriori mezzi rispetto alla pubblicazione sul B.U.R. di cui al precedente comma 5.7.; copia delle informazioni pubbliche predette è consegnata al Responsabile del procedimento.



Art. 6. Il Responsabile del procedimento.

6.1.

Il Responsabile del procedimento - ove del caso con la collaborazione del gruppo di lavoro, se costituito - definisce ciò che occorre per concretizzare l'accordo; definisce pertanto esattamente l'oggetto dell'accordo stesso, i mezzi finanziari, il livello progettuale, individua gli atti e i pareri dovuti per la produzione degli effetti voluti, nonché le condizioni di operatività; individua altresì gli uffici, i servizi e comunque i soggetti della pubblica amministrazione il cui coinvolgimento è necessario affinché l'accordo produca tutti gli effetti ad esso connessi;

richiede ed acquisisce gli atti e la documentazione ritenuta necessaria; organizza e dirige gli incontri e le riunioni eventualmente necessarie per pervenire all'accordo e per acquisire i pareri, le autorizzazioni preventive e quant'altro occorre per la compiuta efficacia dell'accordo;

si avvale della consulenza di esperti ove questa risulti necessaria per assicurare legittimità e correttezza al procedimento e agli atti;

cura in ogni fase la completezza degli atti.

6.2.

Il Responsabile del procedimento cura altresì la redazione della bozza dell'accordo di programma e definisce gli allegati del medesimo, ove del caso concordando tale definizione con il gruppo di lavoro, se costituito.

6.3.

Il Responsabile del procedimento rende nota la bozza di accordo di programma con i relativi allegati - utilizzando le modalità ritenute di volta in volta più opportune - a tutti i soggetti convocati alla conferenza; raccoglie quindi gli eventuali rilievi e le eventuali proposte o richieste di modifica.

6.4.

Il Responsabile del procedimento assume le iniziative più efficaci, ove del caso convocando apposite conferenze, al fine di pervenire alla formazione del testo definitivo dell'accordo, alla cui redazione provvede, in termini idonei a far sì che tale testo sia condiviso da tutti gli enti, amministrazioni e soggetti pubblici il cui consenso è necessario.

6.5.

Presso il Responsabile del procedimento è depositata tutta la documentazione riguardante l'accordo di programma; la stessa può essere consultata da chi vi abbia interesse ai sensi del capo III° della legge 7.8.1990, n. 241, con le modalità stabilite dalle disposizioni in tema di accesso ai documenti della Regione.

6.6.

Nel caso in cui siano state prodotte memorie scritte o documenti a norma dell'articolo 10 della legge 7.8.1990, n. 241, gli stessi sono sottoposti dal Responsabile del procedimento alla conferenza, previa adeguata istruttoria condotta - ove occorra - con la collaborazione del gruppo di lavoro, se costituito;

la conferenza valuta nel più breve tempo possibile gli atti predetti ed assume al riguardo le sue determinazioni;

queste ultime sono immediatamente comunicate dal Responsabile del procedimento ai soggetti che hanno presentato le memorie o i documenti.

Art. 7. Formazione e stipula dell'accordo di programma.

7.1.

Il consenso del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, del Sindaco, presuppone l'esistenza di atti di programmazione del relativo ente, deliberati nel rispetto dell'ordinamento dell'ente medesimo, dei quali l'accordo di programma costituisca attuazione; il consenso medesimo consegue a tali atti e non richiede ulteriori deliberazioni.

7.2.

Il consenso degli enti, delle amministrazioni e dei soggetti pubblici, diversi dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune, che partecipano all'accordo di programma, è deciso e formato dall'organo competente di ciascun ente, amministrazione o soggetto, secondo il relativo ordinamento; parimenti è deciso e formato il consenso della Regione, della Provincia e del Comune in assenza degli atti di programmazione di cui al precedente paragrafo 7.1..

7.3.

Ove l'accordo determini variazioni degli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica, all'accordo devono essere allegati - come parte integrante dello stesso - oltre agli atti che definiscono le opere, gli interventi o di programmi di intervento, gli atti tecnici che definiscono le variazioni medesime; tali atti devono rendere evidente ed inequivoco l'oggetto di ciascuna variante; essi sono costituiti almeno:

- a) da una relazione esplicativa della variazione e delle ragioni della stessa;
- b) dalle tavole dello strumento di pianificazione vigente, interessate dalla variazione;
- c) da analoghe tavole che localizzino le opere, gli interventi o i programmi di intervento, oggetto dell'accordo di programma, evidenziando in modo univoco il contenuto della variazione;
- d) dal testo vigente e da quello variato delle norme di attuazione dello strumento pianificatorio;
- e) dagli allegati tecnici, con particolare riferimento ai vincoli fluviali, idro-geologici, paesistici, storico-artistici, di parco, o di altro tipo, esistenti, ed alle cautele conseguentemente assunte;
- f) dal testo vigente delle norme derogate, nel caso in cui l'accordo di programma costituisca concessione edilizia in deroga.

7.4.

Ove si intenda formare un accordo di programma comportante a fini di espropriazione la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere oggetto dell'accordo, a norma del comma 5-bis dell'art. 27 della legge 8.6.1990, n. 142, introdotto dal comma 8 dell'art. 17 della legge 15.5.1997, n. 127, all'accordo devono essere allegati - come parte integrante dello stesso - gli atti necessari per il corretto compimento delle procedure espropriative e di occupazione di urgenza, ed in particolare:

- a) gli atti del progetto dell'opera pubblica che rendano evidenti in modo univoco i caratteri dell'opera stessa, con particolare riferimento alla sua consistenza planimetrica e all'occupazione di suolo che essa determina, tenuto conto degli accessori e delle pertinenze;

- b) atti recanti l'esatta individuazione dei suoli da acquisire e da occupare, con il relativo piano particellare;
- c) atti comprovanti la presenza dell'opera nei programmi dell'amministrazione e l'immediata utilizzabilità dei finanziamenti necessari;
- l'accordo di programma deve inoltre indicare i termini temporali per l'inizio e la conclusione delle espropriazioni e dei lavori, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 2359 del 1865.

7.5.

L'accordo di programma è stipulato con la sottoscrizione del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci, in dipendenza della partecipazione dei rispettivi enti, nonché con la sottoscrizione dei legali rappresentanti degli altri enti, amministrazioni e soggetti pubblici partecipanti.

7.6.

Nel caso in cui l'accordo di programma determini variazioni agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica, i legali rappresentanti della Regione, del Comune e degli eventuali altri enti pubblici competenti sottoscrivono anche gli allegati di cui al precedente comma 7.3.;

nel caso in cui al comma 7.4., il legale rappresentante dell'ente espropriante sottoscrive anche gli allegati di cui al comma medesimo.

7.7.

Alla formazione dell'accordo di programma ciascun ente, amministrazione o soggetto pubblico partecipa conferendo in termini collaborativi l'apporto delle proprie competenze, e rispettando i limiti di queste.

Art. 8. Approvazione dell'accordo di programma.

8.1.

L'accordo di programma è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, o con atto del Presidente della Provincia, o con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente.

8.2.

Ove l'accordo determini variazioni a strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica, esso è comunque approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

8.3.

L'eventuale variazione a strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica è definitivamente prodotta dall'accordo di programma approvato con il decreto di cui al precedente comma; essa non è legata all'attuazione dell'accordo di programma medesimo.

Art. 9. Intese con soggetti pubblici e privati non partecipanti all'accordo di programma.

9.1.

Il responsabile del procedimento, ove occorra, predispone gli atti di cui all'ultimo periodo dell'articolo 3.2.; assume le iniziative più efficaci perché gli stessi rispettino in ogni sua parte, ed attuino fedelmente, l'accordo di programma e perché riscuotano il consenso dei soggetti chiamati a stipularli; raccoglie l'espressione del consenso medesimo, da formarsi con determinazione dell'organo competente secondo l'ordinamento interno di ciascun soggetto e da esprimersi ad opera del legale rappresentante.

Art. 10. Chiusura del procedimento.

10.1.

Il Responsabile del procedimento chiude il procedimento dell'accordo di programma acquisendo la deliberazione del consiglio comunale di ratifica dell'adesione del Comune, di cui all'articolo 27, comma 5, della legge n. 142 del 1990, ove la stessa sia stata assunta successivamente alla stipula dell'accordo.

10.2.

Il Responsabile del procedimento cura quindi la pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, del provvedimento con il quale è stato approvato l'accordo e, per estratto, dell'accordo di programma medesimo.

10.3.

Il Responsabile del procedimento trasmette copia autentica dell'accordo, con i relativi allegati, agli enti, alle amministrazioni e ai soggetti pubblici che hanno sottoscritto l'accordo; rilascia copia degli atti predetti agli altri soggetti che ne facciano richiesta.



Art. 11. Accordi di programma costituenti concessione edilizia

11.1.

L'accordo di programma sostituisce le concessioni edilizie solo nel caso in cui tale effetto sia stato espressamente dichiarato dall'accordo di programma, nonché - ove sussista - nella deliberazione del consiglio comunale di cui al precedente articolo 7.3.

11.2.

Nel caso in cui l'accordo di programma sostituisca le concessioni edilizie, gli allegati dell'accordo stesso devono contenere gli elaborati tecnici necessari per il rilascio delle concessioni medesime.

11.3.

L'accordo di programma che sostituisce le concessioni edilizie produce - ove occorra ed ove sussistano le condizioni di applicabilità dell'istituto - gli effetti delle concessioni edilizie in deroga, nel caso in cui nella formazione dell'accordo di programma siano state rispettate le disposizioni che disciplinano la deroga medesima.

Art. 12. Modifiche all'accordo di programma.

12.1.

L'accordo di programma può essere modificato dal consenso unanime dei soggetti che l'hanno stipulato, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

12.2.

Non dà luogo a modifiche dell'accordo di programma approvato la previsione nel medesimo di successivi accordi di programma che integrino o accompagnino l'accordo predetto, al fine di vedere compiutamente attuata l'iniziativa.

Art. 13. Vincolatività dell'accordo di programma

13.1.

Gli enti e le amministrazioni pubbliche che hanno stipulato l'accordo di programma hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l'accordo o che contrastino con esso; gli enti e le amministrazioni medesime sono tenuti a compiere gli atti applicativi e attuativi dell'accordo stesso, stante l'efficacia contrattuale del medesimo.

Art. 14. Vigilanza e poteri sostitutivi.

14.1.

L'accordo di programma contiene disposizioni istitutive del Collegio di vigilanza, conformi alle norme che seguono; esso definisce la ripartizione, fra i soggetti stipulanti, delle spese derivanti dal funzionamento del Collegio di vigilanza e dalle sue determinazioni.

14.2.

Il Collegio di vigilanza è costituito da rappresentanti degli enti e delle amministrazioni stipulanti l'accordo di programma, individuati nella deliberazione di cui al precedente articolo 7.1.; esso è presieduto dal legale rappresentante dell'ente che ha emesso l'atto di approvazione dell'accordo; il Collegio delibera a maggioranza dei suoi componenti.

14.3.

Il Collegio di vigilanza esercita i poteri stabiliti nell'accordo di programma e comunque vigila sulla corretta applicazione dell'accordo di programma; in ogni caso, può acquisire documenti e informazioni presso i soggetti stipulanti; può convocarne i rappresentanti, può disporre ispezioni e accertamenti, anche peritali; il Collegio stesso relaziona, almeno annualmente, agli enti partecipanti sullo stato di attuazione dell'accordo, con particolare riferimento all'aspetto finanziario.

14.4.

Il Collegio di vigilanza esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia o di ritardo; a tal fine il Collegio, accertata l'inerzia o il ritardo, diffida il soggetto inadempiente ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni; decorso inutilmente il termine predetto, il Collegio richiede al Presidente o al Sindaco con atto del quale è stato approvato l'accordo, la nomina di un commissario ad acta per il compimento degli atti o delle attività per le quali si è verificata l'inerzia o il ritardo; le disposizioni che precedono si applicano anche in caso di inerzia o di ritardo in tema di impegni e di oneri finanziari.

14.5.

L'accordo di programma individua i funzionari di ciascun ente, amministrazione o soggetto stipulante l'accordo di programma, responsabile - per conto della propria amministrazione - dell'attuazione dell'accordo; il funzionario, rappresentante l'ente il cui Presidente o Sindaco ha approvato l'accordo, coordina e mantiene gli opportuni contatti con gli uffici e le strutture tecniche dei soggetti pubblici partecipanti all'accordo, ponendo in essere ogni attività utile ai fini del coordinamento delle azioni; valuta, di concerto con gli altri funzionari responsabili, gli aspetti da segnalare al Collegio di vigilanza, per ovviare a difficoltà o problemi inerenti l'attuazione dell'accordo; riferisce periodicamente al Collegio stesso sullo stato di attuazione dell'accordo medesimo.

Art. 15. Contenzioso.

L'accordo di programma deve prevedere, in caso di contenzioso, il ricorso all'arbitrato; deve altresì specificare le modalità di formazione del Collegio arbitrale, nonché i modi per l'esercizio delle funzioni del medesimo.